

119 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 119.

Art. 119.

1. I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima dell'1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.
 2. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
-

Documenti collegati:

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione \(deposito della\) - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015](#)

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Sentenza recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della seconda data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015 In tema di ricorso per cassazione, ai fini della

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello